

*Circolare Mensile di informazione
amministrativa contabile e tributaria*

A cura dello studio Consulenti Associati s.s.

NOVITÀ

4	TUTTI I SOGGETTI	Approvazione definitiva dei modelli REDDITI 2021 e del modello CNM 2021
5	PERSONE FISICHE	Rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate
6	TUTTI I SOGGETTI	Credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo
7	TUTTI I SOGGETTI	Versamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) - Istituzione dei codici tributo
8	TUTTI I SOGGETTI	Contributi erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica Coronavirus - Irrilevanza fiscale
9	TUTTI I SOGGETTI	Base imponibile delle rendite vitalizie oggetto di successione
10	TUTTI I SOGGETTI	Tobin tax
11	TUTTI I SOGGETTI	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
12	SOGGETTI PASSIVI	Rivalsa successiva IVA - Nota di variazione - Infruttuosità della procedura concorsuale
13	SOGGETTI IVA	Lotteria degli scontrini - Avvio dall'1.2.2021
15	DATORI DI LAVORO	CIGS semplificata con causale COVID-19
17	DATORI DI LAVORO DOMESTICO	Contribuzione 2021 per i lavoratori domestici
19	LAVORATORI	Valori reddituali per contribuzione 2021 dei lavoratori dipendenti
20	SOSTITUTI D'IMPOSTA	Ritenute operate dopo conguaglio di fine anno - Istituzione nuovi codici tributo
22	SOSTITUTI D'IMPOSTA	Cassa integrazione in deroga agli ex dipendenti - Adempimenti del sostituto d'imposta

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

23	CONTRIBUENTI E INTERMEDIARI	Invio spese sanitarie del 2020 al Sistema Tessera
----	-----------------------------	---

Sanitaria - Proroga del termine all'8.2.2021

PROCEDURE PRATICHE

25 SOCIETÀ

Cronologia degli adempimenti in funzione dell'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020

FISCALE

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI MODELLI REDDITI 2021 E DEL MODELLO CNM 2021

Prov. Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 28970, 28928, 28838 e 28841

TUTTI I SOGGETTI

Sono stati approvati con distinti provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate i modelli di dichiarazione "REDDITI 2021 PF", "REDDITI 2021 SP", "REDDITI 2021 SC" e "REDDITI 2021 ENC", con le relative istruzioni.

È stato altresì approvato il modello di Consolidato nazionale e mondiale 2021.

MODELLO REDDITI PF 2021

Con riferimento all'approvazione del modello REDDITI PF 2021, si segnala che è stata adattata la sezione III A del quadro RP, riportando l'indicazione del nuovo superbonus del 110%.

Per essere detraibili nel 2020, le spese relative agli interventi agevolati devono essere sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2020.

Ai fini del modello REDDITI PF 2021, si ricorda che il c.d. "superbonus" compete per i lavori effettuati:

- dai condomini;
- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari.

MODELLO REDDITI SC E MODELLO REDDITI SP 2021

In merito ai modelli REDDITI SP e SC 2021, il frontespizio riporta le principali novità riguardanti l'anno di imposta 2020, tra cui vi sono:

- la nuova casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza;
- l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- l'indicazione delle rivalutazioni dei beni d'impresa nel quadro RQ;
- la presenza del superbonus e del *bonus* facciate nel quadro RS;
- l'indicazione del credito d'imposta sul riscatto degli alloggi sociali;
- la presenza di un prospetto nel quadro RS riservato ai versamenti sospesi COVID-19;
- l'introduzione nel quadro RU dei nuovi crediti d'imposta (ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, relativi all'emergenza COVID-19, ecc.).

MODELLO ENC 2021

Passando all'approvazione del modello ENC 2021, si segnala che vi è l'indicazione della

norma contenuta nel co. 44 dell'art. 1 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) che ha stabilito che gli utili percepiti dagli enti non commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50%, a condizione che l'ente svolga senza scopo di lucro una o più "attività di interesse generale" in specifici settori, per il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

MODELLO CNM 2021

L'Agenzia delle Entrate ha approvato anche il modello "Consolidato nazionale e mondiale 2021", con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2021 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il modello CNM deve essere presentato in applicazione dell'art. 122 del TUIR, per il quale "la società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo".

Anche per il 2021, il modello di dichiarazione CNM deve essere presentato dalla società o ente controllante all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

FISCALE

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

Circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 1

PERSONE FISICHE

La circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 1 commenta alcuni casi particolari relativi al regime di rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti da parte di soggetti non imprenditori.

In merito, si segnala che l'art. 1 co. 1122 - 1123 della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un'ulteriore proroga per questa agevolazione fiscale disciplinata dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 che si riferisca le partecipazioni non quotate ed ai terreni possedute all'1.1.2021.

Esercitando questa opzione è quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER BENI GIÀ RIVALUTATI

La circolare in commento analizza la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni nell'ipotesi in cui si abbia già in precedenza usufruito dell'agevolazione, anche nel caso in cui l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello precedente.

In questo caso, è possibile scomputare dall'imposta dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata con riferimento ai medesimi beni.

In alternativa allo scomputo, è possibile richiedere il rimborso ex art. 38 del DPR 602/73. Su questo punto, si precisa che il termine di decadenza decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione effettuata, ovvero dalla data di versamento della prima rata.

NUOVA RIVALUTAZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE GIÀ RIVALUTATA PARZIALMENTE

L'Amministrazione finanziaria commenta il caso di un soggetto che, dopo aver parzialmente rideterminato il valore delle partecipazioni in una società in anni precedenti, intende procedere ad una nuova rideterminazione parziale delle restanti partecipazioni nella medesima società, il cui valore non era stato ancora rideterminato.

Considerato che in questa disciplina si devono cedere per prime le partecipazioni appartenenti alla tranche rivalutata (criterio LIFO), si deve necessariamente provvedere a rivalutare per prime le ultime partecipazioni ricevute/acquisite, ossia quelle già precedentemente rivalutate, senza poter procedere ad una rideterminazione parziale di quelle il cui valore non era stato rideterminato.

CESSIONE DEL TERRENO AD UN VALORE INFERIORE A QUELLO DI PERIZIA

Ai sensi dell'art. 7 co. 6 della L. 448/2001, la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola in argomento "*costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale*".

In merito all'interpretazione di questa disposizione, l'Agenzia delle Entrate recepisce l'indirizzo delle Sezioni Unite (Cass. SS. UU. 31.1.2020 n. 2321 e 2322) e afferma esplicitamente che l'indicazione nell'atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza della rivalutazione.

Pertanto, si considerano superati chiarimenti contenuti nelle circ. Agenzia delle Entrate 1.2.2002 n. 15 e 15.2.2013 n. 1.

FISCALE

**CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI
LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO**

Risposte Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021

TUTTI I SOGGETTI

Nel corso di Telefisco 2021, sono stati forniti alcuni chiarimenti in tema di credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all'art. 28 del DL 34/2020.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Si ricorda brevemente che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce, con riferimento ad alcune mensilità, un credito d'imposta (60%) sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e (30%; 50% per le imprese turistico ricettive) di affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

CHIARIMENTI

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco, ha chiarito che:

- il credito può spettare anche ove il canone sia stato versato nel 2021, purché con riferimento ai mesi per cui il credito è ammesso e, in ogni caso, solo dopo il pagamento;
- in caso di plurime attività, la nozione di "impresa turistico ricettiva" (che consente di accedere ad alcune disposizioni speciali) è integrata solo ove l'attività "non ricettiva" (ad es. ristorante) non determini ricavi prevalenti rispetto a quella propriamente "ricettiva" (es. albergo);
- il cessionario che abbia accettato la cessione del credito nel 2020, ma non lo abbia utilizzato in compensazione entro il 31.12.2020, può riportare il credito nella dichiarazione redditi 2021 (relativa all'anno 2020), utilizzandolo in compensazione con i debiti da essa scaturenti;
- ai fini del computo del credito d'imposta, il canone va assunto al lordo dell'IVA, solo ove essa sia totalmente indetraibile ex art. 19-bis.1 del DPR 633/72, oppure per effetto dell'opzione ex art. 36-bis del DPR 633/72; mentre, non può essere conteggiata nel canone l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro rata;
- è possibile accedere al credito d'imposta, in presenza delle condizioni, per il conduttore che a sua volta sublochi lo stesso immobile ad un terzo;
- chi ha utilizzato il credito d'imposta locazioni, per i mesi di giugno o luglio 2020, prima dell'Autorizzazione europea, ha realizzato una violazione ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97 (sanzione del 30% del credito utilizzato), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97.

FISCALE

**VERSAMENTO DEL TRIBUTO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
(TEFA) - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO**

Ris. Agenzia delle Entrate 18.1.2021 n. 5

TUTTI I SOGGETTI

Gli importi dovuti a titolo di TEFA (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) di cui all'art. 19 del DLgs. 504/92 devono essere versati dai contribuenti:

- per gli anni di imposta fino al 2020, cumulativamente alla TARI (ovvero alla tariffa avente natura corrispettiva), utilizzando esclusivamente i codici tributo relativi alla TARI e alla tariffa avente natura corrispettiva, senza distinguere la parte relativa al TEFA;
- a decorrere dall'anno 2021, secondo quanto indicato dai Comuni, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI.

I codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 EP sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 18.1.2021 n. 5 e sono:

- "TEFA" denominato "TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente";
- "TEFN" denominato "TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - interessi";
- "TEFZ" denominato "TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - sanzioni".

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento di quanto dovuto a seguito dell'attività di controllo.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTI EROGATI A FRONTE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS - IRRILEVANZA FISCALE

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.1.2021 n. 46

TUTTI I SOGGETTI

Con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati a fronte dell'emergenza epidemiologica per il sostegno al settore della cultura a norma dell'art. 90 del DL 18/2020 non sono imponibili per effetto del regime di esenzione previsto dall'art. 10-bis del DL 137/2020.

L'Agenzia delle Entrate ha applicato per la prima volta la nuova disposizione introdotta nel DL "Ristori" convertito.

IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI CORONAVIRUS

Ai sensi dell'art. 10-bis co. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 convertito (c.d. DL "Ristori"), inserito in sede di conversione in legge, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da

quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti “ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”:

- non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Tali disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 10-*bis* co. 2 del DL 137/2020, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 *final* “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 46 in commento, ha affermato che, con tale disposizione, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica COVID-19 il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (art. 27 del DL 18/2020, relativo alle indennità, e art. 25 del DL 34/2020, relativo al contributo a fondo perduto “generale”).

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL SETTORE DELLA CULTURA

In applicazione del riportato art. 10-*bis* del DL 137/2020, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, erogati ai sensi dell'art. 90 del DL 18/2020 (DL “Cura Italia”), in fase di erogazione:

- non sono da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF;
- non sono quindi imponibili nei confronti dei percettori.

FISCALE

BASE IMPONIBILE DELLE RENDITE VITALIZIE OGGETTO DI SUCCESSIONE

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2021
n. 51

TUTTI I SOGGETTI

L'Agenzia delle Entrate affronta la questione dei valori eccessivi delle rendite vitalizie, ai fini delle imposte d'atto, valori ottenuti applicando le norme (per l'imposta di successione e donazione l'art. 17 del DLgs. 346/90) ed i coefficienti aggiornati con il tasso di interesse legale (con riferimento al caso di specie, che riguardava una successione apertasi nel 2020, si trattava dei coefficienti di cui al DM 20.12.2019, aggiornati al tasso di interesse legale dello 0,50% disposto dal DM 12.12.2019).

CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, il defunto, per testamento, aveva disposto un legato della sua farmacia a favore di un soggetto terzo, prevedendo l'onere a carico del legatario di corrispondere all'erede (moglie del defunto) una rendita vitalizia.

Ai fini della presentazione della dichiarazione di successione, pertanto, era necessario indicare la moglie quale beneficiaria, da un lato, dell'eredità e, dall'altra, della rendita vitalizia (sotto forma di onere posto a carico del legatario). Infatti, a norma dell'art. 46 co. 3 del DLgs. 346/90, "l'onere a carico dell'erede o del legatario, che ha per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, è considerato legato a favore del beneficiario".

D'altro canto, a norma dell'art. 8 co. 3 del DLgs. 346/90, il valore del legato andava determinato al netto degli oneri da cui era gravato.

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA RENDITA (VALORI 2020)

Applicando le regole per la determinazione del valore delle rendite vitalizie di cui all'art. 17 co. 1 lett. c) del DLgs. 346/90, aggiornate sulla base dei coefficienti operanti per il 2020 (fissati dal DM 20.12.2019, con riferimento al tasso di interesse legale dello 0,050%), il valore della rendita a favore della moglie del defunto risultava, però, assolutamente abnorme.

Per questo i contribuenti proponevano di applicare un "limite massimo" alla rendita, facendo applicazione dell'art. 671 c.c., a norma del quale l'onere è comunque tenuto all'adempimento nei limiti del valore della cosa legata (la farmacia, il cui valore era stato definito con perizia).

L'Agenzia delle Entrate non avalla la proposta dei contribuenti, ma, nel tentativo di risolvere la questione in modo non palesemente iniquo, ritiene che l'art. 671 c.c. possa consentire di qualificare la rendita come "a tempo determinate" in luogo di "vitalizia", di modo da applicare il metodo di determinazione del valore della rendita dettato dall'art. 17 co. 1 lett. b) del DLgs. 346/90, che, nel caso di specie, consentiva di ottenere un valore inferiore, probabilmente inferiore alle franchigie di legge (che, per il coniuge, ammonta a 1 milione di euro).

FISCALE

TOBIN TAX

**Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.1.2021
n. 54**

TUTTI I SOGGETTI

Nella risposta a interpello 21.1.2021 n. 54, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle esenzioni dall'imposta sulle transazioni finanziarie, di cui all'art. 1 co. 491 - 500 della L. 228/2012, precisando che non risulta esente dalla Tobin tax il conferimento, operato da Tizio, socio unico e amministrazione della società Alfa, di azioni della società Beta rappresentanti il 34,504% del capitale sociale di questa ultima.

ESENZIONI DALL'IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE PER LE RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI

In base all'art. 1 co. 494 lett. d), della L. 228/2012, la Tobin Tax non si applica, tra il resto, "alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito

delle operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.

Ma in base al combinato disposto dell’art. 15 co. 1 lett. h) del DM 21.2.2013 e dell’art. 4 co. 1 della direttiva 2008/7/CE, per poter qualificare una operazione come “operazione di ristrutturazione”, è necessario, tra il resto che le quote sociali conferite rappresentino “la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali”.

Invece, non è rilevante la natura del soggetto conferente, che potrebbe anche essere (come nel caso di specie) una persona fisica e non una società.

NECESSARIO TRASFERIMENTO DELLA MAGGIORANZA

Pertanto, posto che nel caso di specie le quote conferite rappresentavano il 34,504% del capitale sociale di Beta e non consentivano ad Alfa di acquisire “la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali”, non possono godere dell’esenzione dalla Tobin tax, che deve essere corrisposta con aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, come previsto dall’art. 1 co. 491 della L. 228/2012 per i trasferimenti della proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346 co. 6 del c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

FISCALE

CREDITO D’IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18.1.2021 n. 44

TUTTI I SOGGETTI

Con la risposta a interpello 18.1.2021 n. 44, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in relazione all’utilizzo del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, di cui all’art. 7 della L. 448/98.

CREDITO D’IMPOSTA SUL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Si ricorda brevemente che l’art. 7 della L. 448/98 riconosce, a favore del contribuente che venda l’immobile in relazione al quale abbia goduto dell’agevolazione prima casa (di cui alla nota *II-bis* all’art. 1 della Tariffa, Parte I, Allegata al DPR 131/86), il sorgere di un credito d’imposta ove questi acquisti “a qualsiasi titolo”, entro un anno, un nuovo immobile in presenza delle condizioni per usufruire dell’agevolazione prima casa.

Il credito d’imposta è pari all’ammontare dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte in relazione al “primo” acquisto agevolato, purché esso non sia superiore all’imposta di registro o all’IVA dovute in relazione al “nuovo” acquisto (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19/2001, § 1.4).

Il credito d’imposta può essere utilizzato, alternativamente (circ. 18/2013, § 3.11.1):

- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta in relazione all’acquisto che lo determina;

- “per l’intero importo” in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto ovvero alla dichiarazione da presentare nell’anno in cui è stato effettuato il riacquisto stesso;
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti ai sensi del DLgs. 241/97, tramite il modello F24. In questo ultimo caso, se il credito d’imposta è utilizzato solo in parte, la somma residua non compensata può essere indicata nell’apposito quadro dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere utilizzata nei successivi periodi di imposta.

UTILIZZO PARZIALE NELL’ATTO DI ACQUISTO

L’agenzia chiarisce che il credito d’imposta che sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta dovuta sull’atto di acquisto in cui il credito è maturato, potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del DLgs. 241/97.

Tale importo, invece, non può essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e dell’imposta sulle successioni e donazioni dovute per gli atti presentati per la registrazione successivamente alla data di acquisizione del credito, in quanto la norma dispone che, in relazione alle imposte dovute per tali atti o denunce, il credito debba essere utilizzato per l’intero importo.

FISCALE/PROCEDURE
CONCORSUALI

RIVALSA SUCCESSIVA IVA - NOTA DI
VARIAZIONE - INFRUTTUOSITÀ DELLA
PROCEDURA CONCORSUALE

Ris. Agenzia delle Entrate 19.1.2021 n. 49

SOGGETTI PASSIVI

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 49, ha chiarito che l’IVA addebitata in rivalsa, ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, e non pagata dal cessionario successivamente fallito, non può essere recuperata attraverso il meccanismo della nota di variazione, ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72, in seguito all’infruttuosità della procedura fallimentare.

NATURA DELLA RIVALSA SUCCESSIVA IVA

La rivalsa di cui all’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 ha natura privatistica, inerendo non al rapporto tributario, ma ai rapporti interni fra i contribuenti.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, si tratta di uno strumento speciale, che si differenzia dalla rivalsa ordinaria per il carattere facoltativo, la sua collocazione temporalmente successiva all’operazione e la circostanza che il suo esercizio è condizionato al versamento

della maggiore IVA accertata (oltre sanzioni e interessi) da parte del cedente (circ. 35/2013, risposte 84/2018, 176/2019 e 531/2019).

La natura della rivalsa successiva, quindi, implica che, in caso di mancato pagamento da parte del cessionario, il cedente può recuperare quanto versato a titolo di imposta all'Era-rio, in seguito all'accertamento, solo attraverso gli strumenti civilistici (ris. 531/2019).

Posizione del cedente e l'esercizio della rivalsa successiva

La circ. 35/2013 § 4.1 ha chiarito che, al fine di esercitare la rivalsa successiva, è neces-saria l'emissione di una fattura (o una nota di variazione in aumento), con l'indicazione, tra gli altri, degli estremi identificativi dell'atto di accertamento che costituisce titolo alla rivalsa.

Il documento è annotato nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 solo per memoria, perché l'imposta recuperata a titolo di rivalsa *“non dovrà partecipare alla liquidazione periodica, né essere indicata in una posta a debito nella dichiarazione annuale”*.

Posizione del cessionario e l'esercizio della detrazione

In esito allo speciale meccanismo della rivalsa successiva, è riconosciuto al cessionario il diritto alla detrazione dell'IVA.

La detrazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'IVA accertata e addebitata in via di rivalsa, mediante annotazione del documento integrativo nel registro di cui all'art. 25 del DPR 633/72.

Non sono richiesti, invece, particolari oneri a carico del cessionario in ordine al riscontro dell'avvenuto versamento all'Erario dell'IVA accertata, pertanto, questi è tenuto solo all'osservanza degli ordinari doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della fattura (o della nota di variazione in aumento) emessa da parte del cedente.

Mancato pagamento dell'IVA addebitata in rivalsa e fallimento del cessionario

Con la ris. 49/2021 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la natura privatistica dell'IVA addebitata in rivalsa ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72 impedisce al cedente, nell'ipotesi di mancato pagamento da parte del cessionario, il recupero dell'imposta attraverso lo stru-mento della nota di variazione ex art. 26 co. 2 del DPR 633/72.

Non risulta possibile operare la variazione in diminuzione dell'IVA, anche quando, suc-cessivamente all'esercizio (inutile) della rivalsa successiva, il credito del cessionario non sia stato soddisfatto all'esito di una procedura infruttuosa, sia essa esecutiva o concor-suale.

FISCALE

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - AVVIO
DALL'1.2.2021

**Determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli e
Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 32051**

SOGGETTI IVA

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 32051 del, sono state adottate le disposizioni attuative della lotteria degli scontrini, stabilendo, in particolare, la data di avvio del concorso e modificando le regole di partecipazione sulla base delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020).

AVVIO DELLA LOTTERIA

La partenza della lotteria viene fissata alla data dell'1.2.2021. Di conseguenza, viene stabilito che la prima estrazione mensile avverrà l'11.3.2021 sulla base dei corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel periodo compreso tra l'1.2.2021 e il 28.2.2021. Da ultimo, l'avvio della lotteria era stato posticipato per effetto dell'art. 3 co. 9 del DL 183/2020 (c.d. "Milleproroghe") al fine di riconoscere più tempo agli esercenti per adeguare i propri registratori telematici. Spetta infatti agli esercenti trasmettere i dati dei corrispettivi validi per la lotteria, secondo le regole tecniche approvate con provv. 31.10.2019 n. 739122.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La lotteria consente ai privati acquirenti di partecipare all'estrazione di premi in denaro effettuando acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi giornalieri.

Più precisamente, possono partecipare alle estrazioni le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che acquistano, al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, beni o servizi, di importo pari o superiore a un euro, presso commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi, purché all'atto dell'acquisto presentino all'esercente il proprio codice lotteria.

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un'ulteriore condizione per la partecipazione al concorso, ossia l'utilizzo di mezzi elettronici per il pagamento del corrispettivo. Pertanto, la determinazione 32051/2021 modifica il precedente provv. 80217/2020 al fine di recepire tale novità.

In base alle indicazioni fornite nelle FAQ del portale lotteria, sono ammesse, ad esempio, carte di credito, di debito, bancomat, carte prepagate, applicazioni connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata, mentre non sono ammessi i *ticket restaurant* o le *gift card*.

Occorre, inoltre, che il corrispettivo sia pagato esclusivamente e interamente con mezzi elettronici.

FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA

Ogni acquisto valido per la lotteria genera un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per scontrino.

Ciascun corrispettivo partecipa a una estrazione settimanale (da giugno 2021), a una estrazione mensile e a una estrazione annuale, in base alla data di acquisizione al Sistema Lotteria.

Il biglietto vincente per l'acquirente determina la vincita anche in capo all'esercente.

PREMI

Per gli acquirenti sono previsti:

- un premio annuale da 5 milioni di euro;
- 10 premi mensili da 100.000,00 euro;
- 15 premi settimanali da 25.000,00 euro.

Per gli esercenti, invece, sono messi in palio:

- un premio annuale da un milione di euro;
- 10 premi mensili da 20.000,00 euro;
- 15 premi settimanali da 5.000,00 euro.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

La data delle estrazioni annuali verrà fissata con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e monopoli.

Le estrazioni mensili, invece, verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese a partire dall'11.3.2021, con riferimento ai corrispettivi del mese precedente.

Le estrazioni settimanali partiranno dal mese di giugno 2021, con la prima estrazione fissata al 10.6.2021, e verranno effettuate ogni giovedì sulla base dei corrispettivi trasmessi la settimana precedente.

ACQUISTI ESCLUSI DALLA LOTTERIA

Si ricorda che non consentono di partecipare alla lotteria, fra gli altri:

- gli acquisti *on line* e gli acquisti per i quali non è prevista la trasmissione telematica dei corrispettivi;
- in fase di prima applicazione, gli acquisti per i quali è emessa fattura elettronica o è comunicato il codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

LAVORO E
PREVIDENZA

CIGS SEMPLIFICATA CON CAUSALE
COVID-19

DM 15.12.2020

DATORI DI
LAVORO

Con il DM 15.12.2020, pubblicato sulla *G.U.* 14.1.2021 n. 10, il Ministero del Lavoro ha introdotto misure agevolative per l'accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria.

ria (CIGS) per crisi aziendale nel contesto dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.

MISURE AGEVOLATIVE

Il provvedimento in questione, con riferimento all'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, dispone che, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale collegato alla CIGS ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b) del DLgs. 148/2015, conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19 (esterno alla gestione aziendale), la fattispecie verrà valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui co. 3 del citato art. 21 del DLgs. 148/2015.

Inoltre, la medesima disposizione normativa consente una valutazione del programma di CIGS con sospensioni dell'attività lavorativa anche in deroga al limite temporale di cui all'art. 22 co. 4 del DLgs. 148/2015, ossia dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

Tale deroga è da ritenersi valida con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva.

La misura di cui al DM 15.12.2020 è stata introdotta dal legislatore dopo aver preso atto che la crisi aziendale, regolata come causale di accesso alla CIGS dall'art. 21 co. 1 lett. b) del DLgs. 148/2015, conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata all'attuale scenario epidemiologico nazionale e internazionale e alle sue ricadute paralizzanti sull'attività produttiva (conseguenti anche ai provvedimenti emergenziali restrittivi), presenta connotati eccezionali, tali da non consentire l'individuazione di specifiche modalità di risoluzione.

In pratica, le aziende interessate all'intervento di integrazione salariale straordinaria si trovano nell'impossibilità o nell'estrema difficoltà di predisporre piani di risanamento per i quali mancano i presupposti di concreta realizzazione, proprio per le limitazioni e restrizioni poste per legge al fine di contenere la pandemia e tutelare la salute, senza poi tener conto della difficilissima situazione economica in cui versa il mercato nazionale ed internazionale.

INTERVENTO DI CIGS PER CRISI AZIENDALE

Secondo l'art. 21 del DLgs. 148/2015, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.

Proprio con riferimento alla causale di crisi aziendale, l'art. 21 co. 3 del DLgs. 148/2015 stabilisce che il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni.

In particolare, il piano in questione, al fine della continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale, deve indicare:

- gli interventi correttivi da affrontare;
- gli obiettivi concretamente raggiungibili.

Ora, in seguito alle disposizioni indicate all'art. 1 del DM 15.12.2020, l'approvazione del predetto programma di crisi aziendale potrà essere valutata anche in assenza del piano di risanamento.

Pertanto, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale, permangono operativi gli altri criteri previsti dall'art. 2 del DM 94033/2016.

Nel dettaglio:

- verranno presi in considerazione gli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo. Nell'occasione, l'impresa dovrà presentare una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
- dovrà essere verificato, in via generale, il ridimensionamento o (quantomeno) la stabilità dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della CIGS;
- dovrà, altresì, essere riscontrata l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie.

Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumere durante il periodo di fruizione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, dovrà motivare la necessità di tali assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della CIGS.

LAVORO E
PREVIDENZA

CONTRIBUZIONE 2021 PER I LAVORATORI
DOMESTICI

Circ. INPS 25.1.2021 n. 9

DATORI DI
LAVORO
DOMESTICO

Con la circ. 25.1.2021 n. 9, l'INPS ha indicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2021 per i lavoratori domestici, confermando di fatto i valori indicati lo scorso anno.

Tale conferma deriva dal fatto che il parametro di riferimento per il calcolo degli importi dei contributi in questione, ossia la variazione percentuale verificatasi tra il 2019 e il 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, risulta modificata nella misura del -0,3%.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

L'art. 1 co. 287 della L. 208/2015 stabilisce che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*.

Per questo motivo, a fronte di una variazione negativa del predetto indice ISTAT (-0,3%) rilevata con riferimento al biennio 2019/2020, gli importi dei contributi dovuti per il 2021 non hanno subito variazioni rispetto all'anno precedente.

IMPORTI VALIDI PER IL 2021

L'INPS riporta dunque in formato tabellare i valori contributivi validi per tutto il 2021 (comprensivi della quota a carico del lavoratore), nonché la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali (FPLD, ASpl, CUAF, maternità, INAIL, Fondo di garanzia TFR). In particolare, si segnala che per una retribuzione oraria effettiva pari a 8,10 euro (retribuzione convenzionale 7,17 euro), l'importo del contributo orario è fissato a:

- 1,43 euro comprensivi di quota CUAF (1,44 euro senza quota CUAF);
- 1,53 euro in caso di applicazione del contributo addizionale di cui all'art. 2 co. 28 della L. 92/2012 (1,54 euro senza quota CUAF).

Invece, per le retribuzioni orarie di importo compreso tra 8,10 e 9,86 euro (retribuzione convenzionale 8,10 euro), il contributo orario è pari a:

- 1,62 euro comprensivo di CUAF (1,63 euro senza quota CUAF);
- 1,73 euro se comprensivo di contributo addizionale (1,74 euro senza quota CUAF).

Ancora, per le retribuzioni orarie di importo oltre 9,86 euro, il contributo orario è pari a:

- 1,97 euro comprensivo di CUAF (1,98 euro senza quota CUAF);
- 2,11 euro se comprensivo di contributo addizionale (2,12 euro senza quota CUAF).

Infine, in presenza di un orario di lavoro superiore alle 24 ore settimanali, per una retribuzione oraria (convenzionale) pari a 5,22 euro, l'importo del contributo orario comprensivo di quota CUAF è di:

- 1,04 euro (1,05 euro senza quota CUAF);
- 1,12 euro in caso di applicazione del contributo addizionale previsto dalla L. 92/2012.

RIDUZIONI E ADDIZIONALI APPLICATE

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale conferma che anche per quest'anno rimangono in vigore gli esoneri di cui all'art. 120 della L. 388/2000 (nella misura dello 0,8%) e all'art. 1 co. 361 e 362 della L. 266/2005 (pari all'1%), previsti per il versamento dei contributi sociali per ANF (assegni al nucleo familiare) dovuti dai datori di lavoro alla *“Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”*.

Pertanto, l'INPS chiarisce che è altresì confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l'ASpl dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa unica assegni familiari). Sempre rimanendo in ambito ASpl, e più precisamente con riferimento alle sue modalità di finanziamento, l'INPS precisa che anche quest'anno va applicato il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per ogni rapporto di lavoro subordinato diverso da quello a tempo indeterminato, così come previsto ai sensi dell'art. 2 co. 28 della L. 92/2012.

Tale contributo, precisa l'Istituto, non si applica con riferimento ai lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti.

LAVORO

VALORI REDDITUALI PER CONTRIBUZIONE 2021 DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Circ. INPS 29.1.2021 n. 10

LAVORATORI

Con la circ. 29.1.2021 n. 10, l'INPS comunica i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche, relative all'anno 2021.

RETRIBUZIONE AI FINI CONTRIBUTIVI

Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al c.d. "minimo contrattuale", l'art. 1 co. 1 del DL 338/89 prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito:

- da leggi e regolamenti;
- contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
- accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

MINIMALE DI RETRIBUZIONE

La circolare in esame ricorda che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, tra la media dell'anno 2020 e la media dell'anno 2019, accertata dall'ISTAT, è pari a -0,3%, pertanto la misura per l'anno 2021 del limite minimo di retribuzione giornaliera dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2020, ovverosia 48,98 euro.

Per i lavoratori *part time* è previsto un criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile, che si concretizza nel moltiplicare il predetto importo di 48,98 euro per il numero di giorni alla settimana, dividendo poi il tutto per le ore settimanali.

MINIMALE CONTRIBUTIVO PER LE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI

Il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere rimane invariato a 27,21 euro su base giornaliera.

QUOTA DI RETRIBUZIONE SOGGETTA AD ALIQUOTA AGGIUNTIVA

Con riferimento alla quota di contribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art. 3-ter del DL 384/92, l'Istituto previdenziale ricorda che la prima fascia di retribuzione pensionabile annua si attesta, anche per il 2021, a 47.379 euro, per un importo mensilizzato di 3.948,25 euro (arrotondati a 3.948 euro).

MASSIMALE ANNUO

L'INPS conferma l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2 co. 18 della L. 335/95 per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.95 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo. Pertanto, anche per il 2021, l'importo è pari a 103.055,49 euro (arrotondato a 103.055,00 euro).

NUOVI VALORI PER LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA E FIGURATIVA

Rimane invariato il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di 515,58 euro per l'anno 2021, risulta, pertanto, pari a una retribuzione settimanale di 206,23 euro (40%), mentre il limite annuale per l'accredito dei contributi sarà pari a 10.724,00 euro arrotondati (206,23 x 52).

FISCO

**RITENUTE OPERATE DOPO CONGUAGLIO
DI FINE ANNO - ISTITUZIONE NUOVI
CODICI TRIBUTO**

Ris. Agenzia delle Entrate 28.1.2021 n. 6

**SOSTITUTI
D'IMPOSTA**

Con la ris. 28.1.2021 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a istituire nuovi codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati operate dai sostituti d'imposta dopo il conguaglio di fine anno.

RITENUTE

L'Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che:

- l'art. 23 co. 3, secondo periodo, del DPR 600/73 prevede che, in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituto può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta;
- l'art. 38 co. 7 del DL 78/2010 stabilisce che le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100,00 euro, relative a redditi di pensione (ex art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR), non superiori a 18.000,00 euro, sono prelevate, in un numero massimo di 11 rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- l'art. 2 co. 3 del DL 3/2020 prevede che, se in sede di conguaglio l'ulteriore detrazione si riveli non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo (anche in 8 rate se l'importo superi 60,00 euro).

NUOVI CODICI TRIBUTO MODELLO F24

Al fine di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle suddette disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio relative all'anno d'imposta precedente, l'Agenzia istituisce i seguenti codici tributo da utilizzare nel modello F24:

- "1066", denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno";
- "4934", denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d'Aosta e versate fuori dalla regione stessa";
- "4935", denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d'Aosta e maturate fuori dalla regione stessa".

NUOVI CODICI TRIBUTO MODELLO F24 EP

All'interno del modello F24 EP devono essere utilizzati, invece, i seguenti codici tributo:

- "103E", denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno";
- "193E", denominato "Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d'Aosta e versate fuori dalla regione stessa";

- “194E”, denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”.

FISCALE

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AGLI EX DIPENDENTI - ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

**Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.1.2021
n. 47**

SOSTITUTI D’IMPOSTA

Con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 47, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito agli adempimenti che il datore di lavoro, sostituto d’imposta, deve effettuare nel caso in cui procede a erogare trattamenti di cassa integrazione in deroga COVID-19 (a carico del fondo di solidarietà bilaterale) in favore di lavoratori che, all’atto di erogazione di detti emolumenti, hanno cessato il rapporto di lavoro.

ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

L’art. 23 del DPR 600/73 obbliga il sostituto d’imposta, che corrisponde somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR, a operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto IRPEF dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

Tale obbligo sussiste in capo al soggetto erogante/sostituto d’imposta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori di cui all’art. 51 del TUIR e quindi:

- somme e valori in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro;
- anche se corrisposti in favore di soggetti che non siano propri dipendenti.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che rientrano nell’ambito del reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che sono percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro e conseguentemente tutte le erogazioni che siano in qualche modo riconducibili a tale rapporto, a prescindere dall’esistenza di un attuale vincolo sinallagmatico con la prestazione lavorativa (quindi anche gli emolumenti legati al rapporto di lavoro ma erogati dopo la sua cessazione).

Ciò è stato ribadito anche con la circ. 34/E/2013, in relazione ai premi erogati dagli sponsor ai membri della squadra. In particolare, in assenza di un accordo con il datore di lavoro, i premi, in quanto obiettivamente riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente, devono essere assoggettati dallo sponsor stesso alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto. Quindi, le somme, anche se corrisposte da un soggetto terzo, devono essere assoggettate a ritenuta in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.

Pertanto, in caso di erogazione di trattamenti di integrazione salariale a lavoratori che non sono più alle dipendenze al momento dell’effettiva corresponsione, l’ex datore di lavoro è tenuto a:

- effettuare le ritenute a titolo di acconto IRPEF;
- versare le ritenute ai sensi degli artt. 17 e 18 del DLgs. 241/97;
- certificare gli emolumenti e presentare il modello 770.

FISCALE

INVIO SPESE SANITARIE DEL 2020 AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - PROROGA DEL TERMINE ALL'8.2.2021

Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 6 e provv. Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 20765

CONTRIBUENTI E INTERMEDIARI

Con il comunicato stampa 22.1.2021 n. 6, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che è in corso di emanazione un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativo alla proroga dal 31.1.2021 all'8.2.2021 della scadenza prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria:

- delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2020 e dei rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate;
- al fine di acquisire i relativi dati per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021).

La proroga è stata disposta in considerazione delle difficoltà registrate nella trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria nelle giornate del 19, 20 e 21 gennaio 2021, che hanno determinato la richiesta di un differimento dei termini da parte di alcune associazioni di categoria dei soggetti tenuti all'invio dei dati.

La proroga all'8.2.2021 si applica a tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, compresi quindi i relativi intermediari.

OPPOSIZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Per effetto di tale proroga, con il provv. 22.1.2021 n. 20765, l'Agenzia delle Entrate ha quindi differito i termini relativi all'esercizio dell'opposizione da parte del contribuente all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la precompilazione della dichiarazione dei redditi.

Opposizione in relazione ad una o più tipologie di spesa sanitaria

Entro l'8.2.2021, invece che entro il 31.1.2021, il contribuente interessato può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa;
- effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Opposizione in relazione alle singole spese sanitarie

Dal 16.2.2021 al 15.3.2021, anziché dal 9.2.2021 all'8.3.2021, il contribuente interessato può invece effettuare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate:

- i dati relativi ad ogni singola voce di spesa sanitaria;
- accedendo all'area autenticata del sito Internet dedicato del Sistema Tessera Sanitaria.

MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Scaduto il suddetto termine del 15.3.2021 per presentare opposizione, il Sistema Tessera Sanitaria:

- mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati delle spese sanitarie sostenute nel 2020 da utilizzare ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), escludendo quelle per le quali è stata presentata opposizione da parte del contribuente;
- a partire dal 16.3.2021, invece che dal 9.3.2021.

MESSA A DISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI PRECOMPILATE

Le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d'imposta 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021) saranno rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate:

- sull'area autenticata del proprio sito Internet;
- a partire dal 30.4.2021, per effetto del nuovo termine a regime previsto dall'art. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, come modificato dall'art. 16-bis co. 3 del DL 26.10.2019 n. 124, conv. L. 19.12.2019 n. 157.

BILANCIO

CRONOLOGIA DEGLI ADEMPIMENTI IN FUNZIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2020

Artt. 2429 e 2435 c.c.

SOCIETÀ

La seguente tabella schematizza i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga:

- in caso di termini ordinari, in data 30.4.2021;
- in caso di proroga dei termini, in data 29.6.2021.

Si consideri, inoltre, che:

- ex art. 3 co. 2 del DPR 558/99, la presentazione delle domande al Registro delle imprese il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è reputata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo;

- ex art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 convertito, gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2020	
		Ordinario	Prorogato
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31.3.2021	30.5.2021 ¹
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31.3.2021	30.5.2021 ²
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al Collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31.3.2021	30.5.2021 ³
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31.3.2021	30.5.2021 ⁴
Adempimento	Scadenza	Termine massimo per esercizi chiusi al 31.12.2020	
		Ordinario	Prorogato
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione	14.4.2021	13.6.2021 ⁵
Pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di convocazione dell'assemblea o pubblicazione su un quotidiano	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea	15.4.2021	14.6.2021
Convocazione	"Ricevimento" della con-	22.4.2021	21.6.2021

¹ Che, peraltro, cade di domenica.

² Che, peraltro, cade di domenica.

³ Che, peraltro, cade di domenica.

⁴ Che, peraltro, cade di domenica.

⁵ Che, peraltro, cade di domenica.

dell'assemblea mediante altri mezzi	vocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle srl la raccomandata deve essere "spedita" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza; così Cass. SS.UU. 14.10.2013 n. 23218)		
Assemblea per l'approvazione del bilancio (o riunione del Consiglio di sorveglianza)	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro 180 giorni in caso di proroga)	30.4.2021	29.6.2021
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio presso l'Agenzia delle Entrate	Entro 20 giorni dalla data di approvazione del bilancio ⁶	20.5.2021	19.7.2021
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro delle imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	31.5.2021 ⁷	29.7.2021
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28.2.2022 ⁸	28.2.2022 ⁹

⁶ Cfr. la R.M. 22.11.2000 n. 174/E.

⁷ Il 30.5.2021, infatti, cade di domenica per cui, ex art. 3 co. 2 del DPR 558/99, l'adempimento in questione è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

⁸ L'art. 4-bis co. 2 del DL 30.4.2019 n. 34, convertito nella L. 28.6.2019 n. 58 (c.d. decreto "Crescita"), modificando l'art. 2 del DPR 322/98, ha stabilito il differimento a regime del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:

- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari";
- dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti "non solari".

La dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020 (modello REDDITI 2021) deve quindi essere presentata entro il 30.11.2021; i 3 mesi successivi, sulla base di quanto previsto dall'art. 2963 co. 5 c.c., scadono il 28.2.2022.

⁹ Si veda la nota precedente.